

**REGOLAMENTO SPERIMENTALE**  
**PER LA GESTIONE DEL MUFLONE IN PROVINCIA DI LUCCA**

ART. 1  
FINALITA'

1. La gestione faunistico-venatoria della popolazione di muflone in Provincia di Lucca ha come primo scopo la sua conservazione nel tempo ed il mantenimento delle caratteristiche naturali in termini di struttura demografica (classi di sesso e di età) nel rispetto della densità agricolo – forestale sostenibile dai diversi ecosistemi presenti.

ART. 2  
DELIMITAZIONE DEI TERRITORI

La Provincia, sentiti gli ATC competenti per territorio, individua nel Piano Faunistico - Venatorio Provinciale, il territorio vocato per la presenza del muflone.

ART. 3  
DISTRETTI DI GESTIONE

1. Ai sensi del D.P.G.R. n. 33/R del 26 luglio 2011, art. 100, la Provincia di Lucca col presente regolamento prevede specifici distretti per la gestione del muflone.
2. I territori vocati al muflone sono suddivisi dall'Ambito Territoriale di Caccia territorialmente competente, in "Distretti di gestione" e per ognuno di essi viene assicurata la densità agricolo forestale sostenibile individuata secondo quanto previsto dall'art. 28 bis della L.R. 3/1994.
3. I Distretti di gestione rappresentano l'unità territoriale di base nella quale si realizzano, oltre alle fasi di gestione venatoria programmata, tutte le operazioni finalizzate alla conservazione della specie, sulla base degli obiettivi di gestione indicati nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale.
4. Ogni Distretto di gestione, tenuto conto delle peculiarità territoriali e di presenza della specie, può essere suddiviso dagli ATC in sottozone di gestione faunistica e venatoria. Ai fini della gestione venatoria all'interno del distretto vengono individuati gli areali di sparo a partire da un punto di coordinate note e per un raggio non superiori a metri 100 da detto punto.

ART. 4  
ISCRIZIONE AL DISTRETTO DI GESTIONE

1. Agli effetti del presente Regolamento si considerano attività di gestione sia la partecipazione ai censimenti previsti dal successivo art. 5 sia le fasi relative agli abbattimenti per coloro che ne conseguono il diritto.
2. La stagione venatoria, considerata ai fini del presente Regolamento, ha inizio con il primo censimento e termina con l'ultima sessione di "controllo capi".
3. Possono essere iscritti ai Distretti di gestione per la caccia di selezione tutti i cacciatori abilitati a seguito di apposito esame di abilitazione per la caccia di selezione al muflone ed iscritti al Registro Provinciale della Provincia di Lucca ai sensi dell'art. 99 del D.P.G.R. n. 33/R del 26 luglio 2011 e iscritti all'ATC.

Qualora risulti necessario, ai sensi dell' art. 89 comma 1 lettera d) del D.P.G.R. n. 33/R del 26 luglio 2011, l'ATC può provvedere alla formulazione di una graduatoria per l'accesso al distretto. Dopo la prima iscrizione al distretto, fatta salva comunicazione contraria, nel termine di cui al successivo punto 4., i cacciatori abilitati sono iscritti d'ufficio nelle annate successive al medesimo Distretto.

4. Il termine ultimo di iscrizione ai Distretti di gestione è fissato per le nuove iscrizioni al 31 gennaio.

5. Il cacciatore può richiedere il trasferimento in un altro Distretto di gestione, soltanto dopo che ha partecipato alle attività di censimento di cui al successivo art. 5 per la durata di almeno 3 (tre) stagioni venatorie successive nel Distretto in cui è iscritto.

6. In caso di adesione ad un Distretto di nuova creazione o qualora un soggetto ottenga l'iscrizione in nuovo ATC non si applica il limite di cui al precedente punto 5.

7. I cacciatori iscritti al Distretto che non partecipino alle attività di censimento per due stagioni venatorie consecutive sono automaticamente cancellati dal Distretto. Qualora intendano partecipare nuovamente alla gestione venatoria all'interno di un Distretto devono nuovamente inoltrare la richiesta d'iscrizione di cui al precedente comma 4.

8. I cacciatori iscritti a ciascun Distretto nel caso della suddivisione dello stesso in sottozone sono ripartiti in gruppi di un massimo di 6 cacciatori. I gruppi vengono formati a discrezione dei cacciatori iscritti al distretto, gli eventuali disaccordi vengono risolti con il sorteggio durante l'assemblea prima dell' inizio della stagione di caccia; tali gruppi saranno fissi per tutta la stagione venatoria. Ogni gruppo, per tutte le attività di gestione, farà riferimento ad un capogruppo nominato dall' ATC su indicazione dei cacciatori afferenti al gruppo.

9. Nel corso dell'assemblea annuale del distretto che dovrà tenersi prima dell'inizio della stagione di gestione, verranno eletti i responsabili dei distretti ed i loro collaboratori.

## ART. 5

### CENSIMENTI

1. La gestione venatoria del muflone è attuata all'interno dei Distretti di gestione previa esecuzione dei censimenti annuali ed accertamento dell'esistenza di una densità minima compatibile con il prelievo.

2. Il metodo di censimento per la definizione delle densità del muflone e il rilevamento dati per la definizione della struttura di popolazione è il censimento a vista in simultanea da punti vantaggiosi mappati da effettuarsi in due sessioni, tra il 01/03 ed il 20/05 di ciascun anno, con un intervallo di non meno di trenta giorni . Per ciascuna sessione di censimento si deve prevedere l'arrivo al punto di osservazione almeno mezz'ora prima del sorgere del sole (per uscite mattutine) e permanenza nel punto di osservazione per un periodo di almeno due ore consecutive (sia per le uscite mattutine che pomeridiane).

3. Le date dei censimenti verranno stabilite dal Comitato di Gestione dell'ATC territorialmente competente con il proprio personale tecnico, sentiti i Responsabili di distretto, entro il 31 gennaio di ciascun anno. A tale data il calendario dei censimenti dovrà essere reso disponibile presso la sede dell'ATC nonché sul sito istituzionale dell'Ambito medesimo e comunicato a chiunque ne faccia richiesta. L'attendibilità nonché la validità delle giornate di censimento è certificata dal tecnico incaricato dall'ATC che può fissare la data di eventuali ulteriori censimenti , in casi eccezionali, anche oltre il termine del 20 / 05.

4. Le date dei censimenti devono essere inoltre comunicate dal Comitato di Gestione dell'ATC territorialmente competente alla Polizia Provinciale e all'Ufficio Risorse Faunistiche della Provincia.
5. Le attività di gestione relative agli abbattimenti non sono praticabili dai soggetti che non abbiano partecipato almeno a numero due sessioni di censimento, con un intervallo tra loro di non meno di trenta giorni, previsti dal tecnico incaricato dall'ATC in ogni Distretto di Gestione.
6. Per l'effettuazione dei censimenti ogni cacciatore dovrà presentarsi con l'attrezzatura ottica adeguata.
7. L'attività di censimento verrà coordinata dal tecnico in collaborazione con il responsabile del Distretto che si avvale dei collaboratori e dei capigruppo.

## ART. 6 PIANO DI PRELIEVO

1. Il personale tecnico dell'ATC, sulla base dei risultati dei censimenti annuali e in conformità delle densità sostenibili determinate dalla Provincia ai sensi dell'art. 28 bis della L.R. 3/1994, provvede a redigere il piano di prelievo annuale per ogni Distretto di gestione.
2. Nel rispetto della normativa regionale tale piano di prelievo annuale deve essere consegnato alla Provincia di Lucca che provvede ad acquisire su detto piano il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e per la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.).
3. Il piano definitivo, approvato dalla Provincia di Lucca e contenente le eventuali prescrizioni previste dall'I.S.P.R.A., dovrà riportare:

- . informazioni sui censimenti (date, ubicazione delle aree di avvistamento);
- . densità dei partecipanti per singolo censimento;.
- . analisi della stagione venatoria passata con sforzo di caccia;.
- . percentuale del prelievo suddivisa per classi di sesso ed età e per i diversi periodi di caccia;.
- . densità e distribuzione del prelievo;.
- . risultati dell'analisi dei controlli dei campioni biologici, delle emimandibole dx consegnate dai cacciatori;.
- . indicazioni del numero di capi da abbattere e la loro ripartizione in classi di sesso e di età.

## ART. 7 CLASSI DI ABBATTIMENTO

1. Ai fini della gestione venatoria del muflone sono fissate le seguenti classi di abbattimento:

1. • piccoli o agnello (maschi e femmine di età inferiore ad 1 anno sulla base della dentatura;
2. • maschio adulto o ariete: maschio di età di superiore a due anni (24 mesi) e/o con trofeo superiore a 50 cm di lunghezza e/o con sviluppo superiore a 220°;
3. • maschio giovane o binello: maschio di età di compresa tra 12 e 24 mesi e/o con trofeo di lunghezza compresa tra 30 e 50 cm e/o sviluppo inferiore a 220°e/o sulla base della dentatura;
4. • femmina o mufla (di età superiore ad 1 anno) sulla base della dentatura.

ART. 8  
MODALITA' DI PRELIEVO

1. La modalità di prelievo è del tipo a scalare fino al completamento del piano sull'intero distretto.
2. Al massimo per ciascun cacciatore è disponibile per l'abbattimento un solo capo per stagione venatoria; solo nel caso in cui il numero dei capi disponibili per l'abbattimento sia superiore al numero degli iscritti al Distretto, è consentito il prelievo di più di un capo, tenendo conto dei criteri stabiliti al successivo art. 9 bis.
3. L'abbattimento di un successivo capo di ariete è consentito non prima che siano decorse tre stagioni venatorie. Tale vincolo è operante anche in presenza di cambio di Distretto
4. In prossimità del raggiungimento dei contingenti previsti dal piano, è facoltà del tecnico di ciascun ATC, di sospendere gli abbattimenti anche prima del completamento del piano stesso per garantire il rispetto del limite fissato. A tal fine i cacciatori iscritti ai distretti hanno l'obbligo prima di ogni uscita di verificare l'effettiva disponibilità di capi abbattibili.

Art.9

DISTRETTO SUDDIVISO IN SOTTOZONE - ACCESSO ALLE SOTTOZONE, REGOLAMENTAZIONE DELLE USCITE DI CACCIA

1. L'accesso al prelievo in ciascuna sottozona da parte dei gruppi di cacciatori avviene a rotazione programmata con prima assegnazione a sorteggio.
2. L'attività di prelievo (USCITE DI CACCIA) segue la seguente regolamentazione: ogni cacciatore dovrà comunicare al proprio capogruppo entro le ore 19,30 del giorno antecedente l'uscita della mattina o per l'intera giornata e entro le ore 11,00 per l'uscita pomeridiana, la propria volontà ad effettuare un'uscita di caccia, in modo tale che il capogruppo possa indicare le aree di sparo disponibili.

Art. 9 BIS

DISTRETTO NON SUDDIVISO IN SOTTOZONE - Accesso ai punti e regolamentazione delle uscite di caccia

1. Durante l'assemblea precedente la fase di caccia si procederà all'estrazione per la rotazione sugli areali di sparo. Sulla base dell'estrazione effettuata, l'ATC stabilisce un calendario per la rotazione dei cacciatori sui areali di sparo per la corrente stagione venatoria e quelle successive. Eventuali nuovi iscritti verranno inseriti in coda all'ordine di rotazione.
2. E' data facoltà all'ATC di inserire nella rotazione programmata cacciatori non iscritti all'ATC e non abilitati purché accompagnati da personale abilitato, ai sensi dell'art. 100 c. 4 del D.P.G.R. n. 33/R /2011 utilizzando esclusivamente gli areali di sparo di coloro che hanno terminato il proprio Piano.

ART. 10  
PERIODI DI PRELIEVO

1. La Provincia, con le norme ad integrazione del Calendario Venatorio Regionale, precisa il periodo di caccia consentito, che comunque deve essere individuato nell'assoluto rispetto della biologia della specie.

2. Nei periodi di apertura della caccia al cinghiale nei territori vocati a detto ungulato, il prelievo del muflone è consentito nei soli giorni di lunedì e giovedì nonché in altra ulteriore data individuata dall'ATC e comunicata alla Provincia, e alla Polizia Provinciale e al Corpo Forestale dello Stato a seguito del raggiungimento di specifici accordi con i Distretti di Caccia al Cinghiale

2. Nei periodi di apertura della caccia al cinghiale nei territori vocati a detto ungulato, il prelievo del muflone è consentito nei giorni di lunedì e giovedì nonché in altre ulteriori date individuate dall'ATC e comunicate di volta in volta alla Provincia, e alla Polizia Provinciale e al Corpo Forestale dello Stato a seguito del raggiungimento di specifici accordi con i Distretti di Caccia al Cinghiale

ART. 11  
AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO

1. L'ATC rilascia ai cacciatori che hanno accesso al prelievo la relativa autorizzazione solo nel caso della presentazione del certificato di cui al successivo comma 2. L'ATC rilascia inoltre i libretti di comunicazione delle uscite e la fascetta inamovibile da apporre al capo al momento della sua rimozione dal luogo di abbattimento.

2. Per l'accesso agli abbattimenti, i cacciatori dovranno essere in possesso di idonea certificazione di un poligono di tiro autorizzato rilasciata nell'anno solare di riferimento. Si considera tarata correttamente l'arma che è in grado di centrare con 4 colpi su 5 un bersaglio di 10 centimetri di diametro posto a 100 metri di distanza. Il cacciatore che intende utilizzare più di un'arma, deve presentare un certificato di poligono per ognuna di esse.

3. Almeno trenta giorni prima dell'apertura prevista dal calendario venatorio, l' ATC comunica alla Polizia Provinciale e alla Provincia l'elenco dei cacciatori aventi diritto agli abbattimenti, il codice delle fascette inamovibili assegnate e la cartografia del distretto con evidenziati gli areali di sparo.

4. L'autorizzazione al prelievo contiene le generalità anagrafiche del cacciatore assegnatario.

5 In caso di smarrimento dell'autorizzazione e della fascetta inamovibile deve essere fatta denuncia alle Autorità competenti.

6. Entro 30 giorni dal termine della stagione venatoria tutti i libretti, fascette e autorizzazioni non utilizzate e il materiale biologico (mandibole , crani e trofei) deve essere presentato all'ATC.

ART. 12  
TECNICHE DI CACCIA

1. L'abbattimento è consentito solo all'aspetto. Nel caso di esercizio di caccia da parte di due (2) cacciatori è consentito comunque il prelievo di un unico capo.

2. Per l'abbattimento è consentito soltanto l'utilizzo di armi a canna rigata a caricamento singolo o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm. 6.5. Per quanto riguarda l'utilizzo di armi semiautomatiche, il caricatore dovrà contenere al massimo un colpo.

3. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di ingrandimento (cannocchiale).

#### ART. 13

#### USCITE DI CACCIA

1. L'ATC predispone in luogo idoneo le cassette per l'inserimento delle schede di uscite di caccia, avendo cura che presentino una struttura in grado di minimizzare il rischio di manomissioni. L'ATC provvede altresì quindici giorni prima dell'attività di caccia a fornire alla Polizia provinciale le rispettive ubicazioni delle cassette in scala 1:5000 o 1:10000.

4. Il cacciatore dovrà provvedere alla compilazione del libretto di caccia in ogni sua parte, seguendo esattamente le indicazioni su di esso riportate. Per ogni uscita di caccia, il cacciatore ha l'obbligo di imbucare la scheda di uscita e di rientro, utilizzando la medesima cassetta. La chiave delle cassette sarà posseduta, oltre che dagli addetti alla Vigilanza, da uno o più soggetti indicati dall'ATC che, anche al fine di non interferire con le attività di controllo della Polizia Provinciale, provvederanno al ritiro delle schede nelle sole giornate di martedì e venerdì (giorni di silenzio venatorio), secondo una periodicità almeno mensile.

5. Per segnalare le uscite ed i rispettivi rientri, qualora tale servizio venga attivato, ci si potrà avvalere anche di un apposito numero verde. Le modalità di utilizzo del numero verde dovranno essere definite con apposito atto dirigenziale e comunicate ai Comitati di Gestione degli ATC.

6. Il cacciatore dovrà compilare integralmente le schede di uscita e di rientro predisposte dall'ATC nel quale dovrà essere indicato:

##### Scheda di uscita :

Data

Nome e cognome

Orario di inserimento in cassetta

Numero Areale di sparo

Firma del selecontrollore

##### Scheda di rientro:

Nome e cognome

Indicazione di avvenuto abbattimento da annotarsi immediatamente dopo ogni evento

Indicazione di avvenuto ferimento da annotarsi immediatamente dopo ogni evento

Ora di ogni singolo sparo (anche in caso di mancato abbattimento o di non avvenuto recupero) da annotarsi immediatamente dopo ogni evento

Luogo (indirizzo) ove verrà effettuata la macellazione

Orario di inserimento in cassetta

Note e firma del selecontrollore

7. In caso di sparo a vuoto il selecontrollore dovrà dare comunicazione al Responsabile di Distretto entro un massimo di 12 ore.

8. In ogni giornata di caccia il cacciatore dovrà portare con sé ed esibire, se richiesti, il tesserino di identificazione completo di fotografia, l'autorizzazione personale di caccia, il libretto di caccia, la fascetta inamovibile assegnata, oltre ai documenti previsti per l'esercizio della caccia.

#### ART. 14

#### ABBATTIMENTO, FERIMENTO CONSERVAZIONE DEI REPERTI BIOLOGICI

1. Oltre a provvedere alla compilazione del libretto di caccia, in caso di abbattimento, il cacciatore dovrà provvedere anche alla compilazione della relativa scheda, come indicato dal successivo comma 3 lettera e).

2. In caso di presunto abbattimento il selecontrollore può portarsi sull'esemplare ad arma carica fermo restando l'obbligo delle preventive annotazioni. In caso di animale agonizzante il selecontrollore può ribattere il capo.

3. Ad abbattimento avvenuto il cacciatore deve osservare la seguente procedura:

a) apporre immediatamente alla diastema della mandibola del capo abbattuto, sul posto di rinvenimento dell'animale, la fascetta inamovibile numerata, fornita dall'ATC, riportando il numero di contrassegno applicato sulla scheda di abbattimento;

b) Una volta apposta la fascetta ed effettuate le prescritte annotazioni sui documenti di caccia, il selecontrollore potrà usare, con l'arma scarica ed in custodia, il percorso più agevole per effettuare il recupero del capo abbattuto;

c) recarsi presso la cassetta per imbucare la scheda di rientro;

d) attendere presso la cassetta 15 minuti a decorrere dall'orario di inserimento della scheda di rientro, per consentire al personale di vigilanza l'eventuale controllo del capo abbattuto;

e) il cacciatore dovrà eseguire le operazioni di pesatura e raccolta di campioni bio-sanitari del capo abbattuto, indicate nella scheda di abbattimento e nelle istruzioni che gli saranno consegnate all'atto di ritirare l'abilitazione alla caccia.

f) Il cacciatore ad abbattimento effettuato deve prontamente darne notizia al Capo Distretto o ai collaboratori e/o capigruppo allo scopo di escludere dal prelievo la classe di sesso e di età che abbia raggiunto il limite prefissato dal piano.

4. Nel caso in cui sia stato commesso un errore di abbattimento il cacciatore, oltre al rispetto delle procedure di cui al comma 3, dovrà avvertire telefonicamente il Responsabile di Distretto entro un massimo di 12 ore dal recupero dell'animale.

5. In caso invece di ferimento, il cacciatore deve recarsi, non prima di 15 minuti dal tiro e facendo meno rumore possibile, sul punto di sparo per rilevare i segni del ferimento e contrassegnare il punto esatto dove questo è avvenuto, astenendosi dalle ricerche. Nel più breve tempo possibile e comunque entro le 12 ore successive deve avvertire il Responsabile di Distretto o collaboratore che provvederà ad attivare il personale addetto al recupero.

6. Il recupero successivo avverrà nelle modalità fissate dall'art. 96 del D.P.G.R. n. 33/R del 26/07/2011, fermo restando che sul capo eventualmente recuperato dovranno compiersi tutte le operazioni già descritte

nel precedente comma 3, fermo restando il preventivo obbligo, da parte del recuperatore, di avvertire la Polizia Provinciale della necessità di effettuare un intervento di recupero.

7. Ai fini di consentire al Comitato di Gestione dell'ATC l'adempimento di quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento ed in previsione delle giornate di controllo capi, da prevedersi al termine di ciascuno dei periodi previsti per gli abbattimenti, il cacciatore ha l'obbligo di conservare congelata la testa intera dell'animale abbattuto, completa di fascetta inamovibile, avendo la precauzione di mantenerne la bocca aperta in modo da consentire un agevole controllo della tavola masticatoria. Il cacciatore ha l'obbligo inoltre di conservare l'utero e gli ovari delle femmine di muflone debitamente congelati che verranno consegnati ai tecnici incaricati dall'ATC durante le giornate di controllo capi. Il cacciatore dovrà provvedere allo scongelamento della sola testa, il giorno prima della data prefissata per il controllo capi abbattuti. La testa dei maschi adulti e subadulti potrà essere portata al controllo capi già pulita e corredata di documentazione fotografica del capo abbattuto (con numerazione del contrassegno leggibile), controfirmata dal capo distretto, e/o collaboratore (e/o *capigruppo*) che provvederà ad applicare al diastema fascetta apposita fornita dall'ATC. Ai maschi dopo il controllo verrà applicato a cura dell'ATC una piombatura inamovibile. L' ATC, al fine di assicurare i controlli di competenza, deve comunicare alla Provincia la data prefissata per il controllo capi in tempo utile e comunque con un preavviso di almeno giorni dieci.

Una volta effettuato il controllo, la testa dell'animale sarà restituita al cacciatore che potrà provvedere alla sua preparazione.

8. Il controllo capi è obbligatorio e costituisce requisito per la partecipazione alla stagione venatoria successiva.

## ART. 15

### VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO

L'abbattimento di capi di muflone appartenenti a classi di sesso e età, per i quali il piano di prelievo sia stato completato ovvero risulti sospeso su disposizione del tecnico dell'ATC ai sensi del precedente art. 8 comma 3) comporta, ferme restando le sanzioni applicabili ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, la sospensione dagli abbattimenti per i periodi seguenti:

Abbattimento difforme di Ariete sospensione di 6 anni

Abbattimento difforme di Binello maschio sospensione di 3 anni

Altri soggetti di muflone sospensione di 1 anno.

## ART. 16

### COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA CACCIA DI SELEZIONE

1. Presso la Provincia è costituita la Commissione per la caccia di selezione.

2. La Commissione Provinciale per la caccia di selezione viene costituita con atto di Giunta Provinciale e dura in carica per l'intero Piano Faunistico Venatorio e comunque sino alla nomina di una nuova Commissione.

3. La Commissione ha il compito di sovrintendere e verificare l'applicazione del presente Regolamento e garantirne l'uniforme applicazione sull'intero territorio Provinciale;

4. La Commissione Provinciale per la caccia di selezione è formata da:

- Dirigente del Servizio competente dell'Ente o suo delegato con funzione di Presidente;
- I Presidenti dei Comitati di Gestione degli ATC o loro delegati;
- Un tecnico faunistico dell'Ufficio Risorse Faunistiche della Provincia di Lucca;
- il Comandante della Polizia Provinciale o suo delegato;
- Un segretario verbalizzante.

5. La Commissione, al fine di assicurare le funzioni di cui al precedente comma 3, provvede a:

- esaminare i provvedimenti dei singoli Ambiti Territoriali di Caccia verificandone la conformità rispetto al presente Regolamento;
- dirimere eventuali controversie interpretative circa l'applicazione del presente Regolamento.

5. La Commissione decide, con provvedimento motivato, con la maggioranza dei suoi membri

## ART. 17

### ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. La partecipazione alla caccia di selezione implica l'accettazione integrale del presente Regolamento

### NORMA TRANSITORIA

Potranno accedere agli abbattimenti per la stagione venatoria 2011-2012 solo coloro che avranno partecipato ai censimenti organizzati dagli ATC nel periodo autunnale le cui date saranno opportunamente pubblicizzate sui rispettivi siti istituzionali nonché sul sito dell'Ufficio Risorse Faunistiche della Provincia di Lucca.

Per la corrente stagione venatoria i periodi di attività venatoria per il muflone sono: individuati nel modo seguente:

1 novembre 2011 - 31 gennaio 2012 in considerazione che nel periodo considerato è esercitabile il prelievo per un numero limitato di giornate.

Il presente regolamento, anche in ragione dell'innovazioni gestionali introdotte, ha carattere sperimentale. L'Ufficio competente dell'Ente, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede a valutarne l'applicazione, di concerto con i Comitati di Gestione degli ATC, proponendo, se del caso eventuali proposte di correttivi e/o modifiche.